

APPENDICE N.1

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE E DEI SINDACI IN RAPPRESENTANZA DEGLI ISCRITTI E DEI BENEFICIARI.

Articolo 1 – CORPO ELETTORALE

1. Le votazioni per l'elezione dei componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci avvengono contestualmente ogni tre anni.
2. Il Corpo elettorale del Fondo Pensione a Prestazione Definita del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Fondo) è composto dagli iscritti (in servizio e aderenti al Fondo di Solidarietà) e dai beneficiari delle prestazioni in forma diretta del Fondo, tali l'ultimo giorno del mese precedente quello della indizione delle elezioni.
3. Il collegio elettorale per l'elezione dei rappresentanti degli iscritti e dei beneficiari nel Consiglio di Amministrazione è suddiviso rispettivamente tra "iscritti" e "beneficiari".
4. Il collegio elettorale per l'elezione dei componenti del Collegio dei Sindaci è unico.

Articolo 2 – MODALITA' DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Il Consiglio di Amministrazione, almeno cinque mesi prima della scadenza degli Organi, con apposita delibera, indice e provvede a fissare la data di svolgimento delle elezioni - che devono avere inizio almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del triennio di durata del mandato e concludersi entro dieci giorni prima del medesimo termine - e ne dà informazione a tutti gli aventi diritto al voto, attraverso il sito internet del Fondo, ed alle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'Accordo 20 settembre 2018 (di seguito OO.SS.).
2. Contestualmente il Consiglio di Amministrazione comunica alle OO.SS. la necessità di costituire entro il termine di dieci giorni la Commissione Elettorale (di seguito Commissione) composta da un rappresentante e da un supplente per ciascuna OO.SS., tra i quali viene nominato il Presidente della stessa, nonché da due componenti designati dalla Capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.. Qualora la facoltà riconosciuta ai suindicati soggetti non venga esercitata, le OO.SS. che hanno provveduto alla designazione, indicano congiuntamente i componenti in sostituzione di quelli mancanti.
3. Il seggio elettorale è costituito presso gli uffici del Fondo in Torino, dove parimenti si svolgono le riunioni della Commissione.

4. Almeno quarantacinque giorni prima della data delle elezioni, anche alla luce di quanto definito dalla Commissione, il Consiglio di Amministrazione informa il Corpo elettorale sulle scadenze e sulle modalità di esercizio del diritto di voto - di natura elettronica o cartacea - tempo per tempo previste dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3 – SISTEMA ELETTORALE

Le elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci sono effettuate mediante votazione con scrutinio segreto, con adozione del metodo proporzionale per liste concorrenti.

Articolo 4 – PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

1. I nominativi dei candidati, che devono rispettare requisiti e previsioni dello Statuto, possono essere presentati mediante liste:

- dalle OO.SS. Fonti Istitutive del Fondo, separatamente o congiuntamente;
- da parte di un numero di aventi diritto al voto non inferiore al 5% da determinare numericamente il 31 dicembre dell'anno precedente lo svolgimento delle elezioni, in relazione al collegio elettorale di riferimento.

Le consistenze numeriche della predetta percentuale sono rese note attraverso la comunicazione di cui all'articolo 2.

Ogni avente diritto al voto può sottoscrivere una sola lista per ogni Organo sociale e deve appartenere al collegio per cui la lista stessa presenta i propri candidati con indicazione espressa del nome, cognome e del codice fiscale; in caso contrario tutte le sottoscrizioni dell'avente diritto al voto non saranno ritenute valide.

2. Il presentatore della lista, munito di documento di identità, deve contestualmente segnalare l'indirizzo ed il numero di fax o indirizzo email cui la Commissione dovrà inviare le comunicazioni inerenti la lista stessa.

3. Le liste ed i documenti allegati indicati nei successivi commi devono essere consegnati in duplice copia, di cui una firmata in originale dal presentatore; al presentatore di lista deve essere restituita, controfirmata dal Presidente della Commissione (o suo sostituto), la fotocopia della lista e dei documenti allegati con l'indicazione del giorno e dell'ora del deposito.

4. Le liste devono essere presentate alla Commissione almeno sessanta giorni prima della data di inizio delle elezioni e saranno pubblicizzate al Corpo elettorale almeno venti giorni prima della data citata.

5. Le liste devono avere una denominazione e contenere, pena l'esclusione da parte della Commissione, per il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci, un numero di candidati per ogni organo non superiore al numero dei componenti da eleggere e dei correlati supplenti.

6. Le liste dei rappresentanti degli "iscritti" devono essere distinte da quelle dei rappresentanti dei "beneficiari" solo per l'elezione del Consiglio di Amministrazione.

7. L'indicazione delle liste sulla scheda elettorale avviene tramite sorteggio effettuato dalla Commissione.

8. Non è ammessa presentazione di lista con modalità diverse da quelle sopra indicate.

9. I candidati, che devono aver espressamente accettato gli incarichi, non possono figurare in più di una lista e devono essere indicati precisando nome e cognome, data di nascita e codice fiscale.

10. La citata dichiarazione di accettazione della candidatura, corredata da apposita Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà di conformità ai requisiti di eleggibilità, per i candidati – nonché per i relativi supplenti - al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Sindaci, secondo le indicazioni fornite dalla Commissione, deve essere sottoscritta dal candidato e contenere indicazione degli estremi di un valido documento di riconoscimento e una fotocopia dello stesso.

11. Ciascun candidato, anche nella qualità di supplente, può concorrere all'elezione di un solo Organo.

La candidatura in più liste determina la decadenza del candidato da tutte le liste. Non è valida la firma apposta dal candidato per la presentazione di qualsiasi lista.

12. I nominativi dei candidati e dei correlati supplenti sono indicati sulla scheda di votazione, secondo l'ordine progressivo evidenziato nella lista consegnata al Presidente della Commissione.

Articolo 5 – COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione si riunisce su iniziativa del suo Presidente presso la sede indicata.

2. Non possono far parte della Commissione i candidati e i presentatori delle liste.

3. Le riunioni della Commissione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti; le decisioni vengono assunte con il voto della maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale la posizione per la quale si è espresso il Presidente.

Articolo 6 – COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione:

- accerta i requisiti di ammissibilità e validità delle liste, escludendo quelle irregolari;
- esamina la Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà di conformità ai requisiti di eleggibilità dei candidati, escludendo gli inadempienti;

- analizza la denominazione delle liste: nel caso di possibile confusione con altre, la Commissione assegna al presentatore della lista un termine perentorio entro cui provvedere alla sostituzione/modifica della denominazione stessa. A tal fine si chiarisce che l'uso della denominazione spetta innanzitutto a chi ne fa normalmente uso al di fuori delle elezioni degli organi del Fondo e, in secondo luogo, alla lista che è stata presentata prima.

2. Nel caso in cui vi siano liste dichiarate inammissibili e, pertanto, escluse dalle elezioni, la Commissione ne dà tempestiva comunicazione formale ai presentatori. Il presentatore può fare ricorso scritto alla Commissione entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra; il ricorso deve essere definito dalla stessa entro tre giorni dalla sua presentazione.

3. Oltre a quanto già previsto, la Commissione svolge anche i seguenti compiti:

- riceve dal Presidente del Consiglio di Amministrazione l'elenco degli aventi diritto al voto;
- rende pubbliche agli aventi diritto al voto le liste dei candidati almeno venti giorni prima della data di inizio delle votazioni;
- predispone le schede elettorali cartacee riproducenti l'elenco dei candidati per consentire la votazione agli aventi diritto non raggiunti per via informatica e provvede al loro invio almeno venti giorni prima della data di inizio delle votazioni;
- riceve dagli aventi diritto al voto le buste chiuse con le schede elettorali votate;
- procede allo scrutinio delle schede, nonché alle operazioni di riepilogo dei voti ed alla assegnazione dei seggi;
- proclama gli eletti, dandone formale comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente ed ai presentatori di lista;
- trasmette al Consiglio di Amministrazione tutti gli atti inerenti le operazioni di voto per la conservazione degli stessi per i tre anni successivi;
- rende pubblici i risultati delle elezioni entro dieci giorni dal termine per l'utile pervenimento delle schede elettorali cartacee.

Articolo 7 - MODALITA' DI VOTO

1. Le votazioni si svolgono di regola in via informatica – mediante sistema messo a disposizione dalla Capogruppo – o, laddove non sia possibile, per posta, comunque con garanzia di espressione libera e anonima del voto.

2. Agli aventi diritto al voto viene indirizzata un'apposita comunicazione contenente le informazioni utili a consentire l'accesso alla votazione in forma elettronica entro il termine di dieci giorni.

3. La scelta elettorale si esprime attraverso l'indicazione da apporre sull'unica lista che si intende votare per ciascun organo mediante l'apposita scheda informatica, indicando fino a due preferenze per il Consiglio di Amministrazione ed una per il Collegio dei Sindaci all'interno della medesima lista.

Non si possono esprimere, relativamente all'elezione di ciascun organo, preferenze per candidati appartenenti a liste diverse.

4. Gli aventi diritto non raggiunti dalla procedura di voto elettronica votano in forma cartacea a mezzo di scheda firmata da almeno due componenti della Commissione, comprendente le liste presentate e i relativi candidati.

Una volta espresso il voto, l'avente diritto al voto chiude la scheda nell'apposita busta sigillata anonima inviata dalla Commissione, da collocarsi all'interno di un'altra recante le proprie generalità e infine la spedisce al seggio elettorale.

Il voto viene espresso per ciascun organo mediante l'apposizione di una crocetta nel riquadro predisposto sulla scheda contenente la lista scelta indicando fino a due preferenze per il Consiglio di Amministrazione ed una per il Collegio dei Sindaci all'interno della medesima lista.

Il voto non è attribuibile se la scheda:

- non è prodotta dalla Commissione;
- presenta cancellazioni, segni di riconoscimento e/o indicazioni non attinenti all'esercizio del voto;
- riporta contrassegni, relativamente all'elezione di ciascun organo, su più riquadri relativi a liste diverse o candidati appartenenti a liste diverse;
- non reca alcun segno.

Il voto non è parimenti attribuibile se trasmesso con busta differente da quella fornita dalla Commissione.

5. Il voto si intenderà espresso in favore della lista anche qualora venga indicata solamente la preferenza relativa al candidato.

6. Qualunque altro modo di espressione del voto diverso da quelli sopra indicati rende nulla la scheda.

7. Non è ammesso in alcuna ipotesi il voto per delega.

8. La durata delle operazioni di voto è fissata in dieci giorni, comprendenti sia il giorno iniziale in cui è possibile esprimere le proprie preferenze che quello finale.

Per i voti in forma cartacea saranno considerate valide le buste pervenute entro il termine di dieci giorni dall'ultimo giorno di votazione.

Articolo 8 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. A votazione conclusa la Commissione procede allo spoglio delle schede ed al conteggio dei voti, proclamando i candidati che risultano eletti.

2. A tal fine la Commissione:

- verifica il numero di voti validi espressi dal Corpo elettorale per i rappresentanti degli "iscritti" e dei "beneficiari" in relazione ai singoli Organi;
- determina il quorum necessario per l'elezione dei rappresentanti degli "iscritti", dividendo il numero dei voti validi espressi relativamente al Consiglio di Amministrazione per i rispettivi seggi da assegnare; attribuisce quindi a ciascuna lista un numero di seggi pari al numero di quozienti interi raggiunti dalla lista stessa, ottenuto dalla divisione dei voti ricevuti dalla lista per il quoziente, ed i seggi residui alle liste che hanno i resti maggiori (indipendentemente dall'aver raggiunto le stesse almeno un quoziente intero);

- utilizzando le medesime determinazioni, individua i seggi da attribuire alle liste che concorrono all'elezione dei rappresentanti dei "beneficiari" relativamente al Consiglio di Amministrazione;
- individua un quorum unico per l'elezione dei componenti del Collegio dei Sindaci;
- individua i candidati eletti sulla base del maggior numero di preferenze espresse all'interno della lista stessa e, in subordine, in base all'ordine progressivo dei candidati evidenziato nella lista stessa;
- il criterio di cui all'alinea che precede è adottato anche nell'ipotesi di un identico quoziente raggiunto da più liste e di un numero di seggi residui da attribuire inferiore al numero delle liste che risulterebbero assegnatarie delle cariche.

3. Il Presidente della Commissione, su mandato della stessa, redige il verbale delle operazioni elettorali, dal quale risultino i voti riportati da ciascuna lista e lo trasmette al Presidente uscente del Consiglio di Amministrazione del Fondo; quest'ultimo assegna le cariche ai fini dell'insediamento degli organi così costituiti e provvede alla pubblicazione dei risultati sul sito internet del Fondo. Conseguentemente la Commissione cessa dalle proprie funzioni.

4. Le elezioni sono valide qualunque sia la percentuale dei votanti.

5. L'eleggibilità ed il mantenimento della carica sono subordinate al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto, nonché dall'art. 9 del presente Regolamento elettorale.

Articolo 9 – INCOMPATIBILITA'

1. Sono incompatibili tra loro le cariche di Consigliere e Sindaco, nonché di Segretario.

Articolo 10 - SUBENTRI

1. Fermo quanto previsto dallo Statuto, in caso di decadenza o cessazione dall'incarico di un Consigliere o di un Sindaco eletti, subentra il correlato supplente eletto. Nel caso in cui le suddette fattispecie si verificano anche per il supplente subentra il primo tra i candidati non eletti della lista di appartenenza o, in subordine, il primo dei supplenti non in carica.

2. Ove, per qualsiasi evenienza, la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispettasse i requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 79/2007, il Consigliere non in possesso di detti requisiti e con il minor numero di preferenze decadrà e sarà sostituito con le modalità di cui al precedente comma 1.

3. Non vi è alcuna sostituzione se l'impedimento è solo temporaneo.